

COMUNE DI CANTAGALLO AREA N.5 "USO E ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE"

Regolamento per la realizzazione di strutture private temporanee per il ricovero di cani

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 MARZO 2009 N°9

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2011 N°35





DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(natura e finalità)

- 1. Il presente Regolamento, in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001 n.380 (di seguito D.P.R. 380/01), alla Legge Regionale Toscana 03.01.2005 n.1 (di seguito L.R. 1/05) e suoi regolamenti d'attuazione ed alle normative comunali, disciplina la realizzazione di strutture private temporanee da adibire al ricovero di cani (di seguito "struttura" o "canile").
- 2. Disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnicoestetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza, decoro e rispetto dell'ambiente.
- 3. Definisce le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione di tali strutture.

Articolo 2

(obiettivi generali)

- 1. Il presente Regolamento vuol garantire la migliore integrazione fra il territorio e le attività venatoria e cinofila a carattere sportivo e di tempo libero, frequenti sul territorio stesso.
- 2. Si pone l'obiettivo di creare le migliori condizioni di vivibilità dell'animale, garantendone anche la possibilità a coloro che non hanno a disposizione singoli spazi idonei privati.
- 3. Favorisce la realizzazione di strutture che garantiscano la salubrità e l'igiene dell'animale.
- 4. Integra la normativa edilizia comunale.

Articolo 3

(contenuto)

- 1. Il presente Regolamento contiene sia disposizioni di carattere obbligatorio, sia linee guida dirette ad orientare la progettazione e l'esecuzione delle strutture ed a conseguire la migliore integrazione della struttura con il decoro ambientale.
- 2. Le norme del presente Regolamento non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per disposizione espressa, con specifico riferimento alle singole disposizioni.





Articolo 4

(rapporti con lo strumento urbanistico)

- 1. Ai fini delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, la destinazione d'uso delle strutture di cui all'art.1, viene definita "canile".
- 2. Tale destinazione è ricompresa fra le attività sportive e di tempo libero compatibili con l'ambiente naturale, indicate nelle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente, fatta eccezione per le strutture destinate all'allevamento per scopo riproduttivo.

Articolo 5

(ubicazione sul territorio)

Le aree compatibili per la realizzazione delle strutture di cui all'art.1 del presente Regolamento, sono individuate nel Sistema Ambientale, all'interno delle classi:

- AREE DI NATURALITÀ le sottoclassi:
 - a) AN2 Aree di interesse paesistico ambientale.
 - b) AN3 Aree ambientali controllate.
 - c) AN4 Aree di restauro ambientale
 - d) AN5 Aree speciali.
- AREE STRUTTURATE le sottoclassi:
 - e) AS2 Boschi strutturati

ad esclusione delle porzioni ricomprese all'interno del territorio della Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo, A.N.P.I.L. Calvana ed A.N.P.I.L. Alto Carigiola.

Articolo 6

(prescrizioni obbligatorie)

1. All'interno delle aree di cui all'art.5, le strutture dovranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a 500 metri da fabbricati limitrofi.





- 2. Ai fini del presente Regolamento, per fabbricati si intende qualunque struttura stabilmente ancorata a terra e non, con qualunque destinazione d'uso (compresi altri canili), che prevedano permanenza fissa o saltuaria di persone.
- 3. La distanza di cui al comma 1, deve essere verificata puntualmente su tutto il perimetro della struttura. In corrispondenza degli angoli, la distanza stessa sarà data da un arco di raggio pari a 500 metri (allegato A).
- 4. La superficie risultante dalla verifica di cui al comma 3, si definisce "fascia di rispetto".
- 5. Successivamente alla realizzazione del canile, all'interno della fascia di rispetto potranno essere realizzate soltanto le strutture temporanee disciplinate dal Regolamento Comunale per la realizzazione di strutture temporanee (approvato D.C.C. n.5 del 30/01/2004) qualora consentite dalle N.T.A. del Regolamento Urbanistico e, ad esclusione di quei manufatti richiesti dai soggetti già autorizzati con il presente Regolamento.
- 6. Il canile non può contenere oltre 15 animali, indipendentemente da taglia o razza.

Articolo 7

(garanzie ed obblighi del richiedente)

- 1. Il canile è considerato struttura temporanea, la cui permanenza sul suolo è limitata al periodo di effettivo utilizzo.
- 2. Il richiedente, qualora rinunci all' attività o trasferisca la stessa al di fuori del territorio comunale, è obbligato allo smantellamento della struttura ed al ripristino dei luoghi allo stato antecedente.
- 3. Contestualmente all'istanza, il richiedente consegna una dichiarazione con la quale si assume l'obbligo a rimuovere la struttura al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
- Consegna una perizia di stima relativa alle opere e relativo costo per effettuare la rimozione della struttura ed il ripristino dei luoghi. Sulla base di tale importo, maggiorato del 30%, fornisce al Comune una polizza fideiussoria, a garanzia dell'obbligo assunto con la dichiarazione suddetta.
- 4. In assenza dei documenti di cui ai commi 3, il Permesso di Costruire non può essere rilasciato.
- 5. Qualora il richiedente trasferisca la struttura o il terreno di sedime ad altra persona, ne dà comunicazione al Comune secondo la modulistica predisposta, indicando il nominativo del subentrante e gli estremi dell'atto di trasferimento.





- 6. Il subentrante sottoscrive la comunicazione di cui al comma 5 e consegna la polizza di cui al comma 3 volturata a proprio nome.
- 7. Il subentrante si assume a tutti gli effetti, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Regolamento.

Articolo 8

(soggetti abilitati alla richiesta)

I soggetti aventi titolo alla richiesta ed al successivo ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione della struttura di cui all'art.1 sono esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Cantagallo.

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 9

(titolo abilitativo)

La procedura per realizzazione dei canili è quella prevista e disciplinata dall'art.78 L.R. 1/05.

Articolo 10

(contributo di costruzione)

Il titolo abilitativo di cui all'Art.8 è rilasciato gratuitamente.

Articolo 11

(varianti in corso d'opera)

- 1. Durante il periodo di validità dell'atto abilitativo è possibile eseguire varianti in corso d'opera previo ottenimento di nuovo atto abilitativo.
- 2. Qualora la variante comporti un aumento delle dimensioni plani-volumetriche del canile, il richiedente, oltre alla documentazione prevista per il rilascio dell'atto abilitativo, consegna quanto previsto all'art.7 comma 3, aggiornato sulla base degli incrementi previsti dalla variante stessa.

Articolo 12

(adempimenti ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo)





- 1. Il rilascio del permesso di costruire, o successiva variante, è sempre subordinato al preventivo parere della Commissione NIP dell'Azienda USL competente per territorio.
- 2. Il richiedente può acquisire il parere di cui al comma 1 anche tramite il Comune.
- 3. In presenza di vincoli di tutela di qualsiasi genere, sull'area d'intervento, dovranno essere ottenute le relative autorizzazioni o pareri secondo le procedure previste dalle normative vigenti.

Articolo 13

(indicazioni generali per l'impianto di smaltimento)

- 1. Ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. 23/05/2003 n.23/R e ss.mm.ii. il canile rientra fra le attività di cui al n.3 della tabella 1 allegato 1, i cui scarichi possono essere assimilati ad acque reflue domestiche.
- 2. Gli scarichi dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura secondo le disposizioni del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). In presenza di fognatura del tipo a doppia canalizzazione, le acque reflue domestiche e quelle meteoriche dovranno essere recapitate separatamente.
- 3. In assenza del servizio di pubblica fognatura il richiedente, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, presenta domanda in bollo legale di autorizzazione di scarico non in pubblica fognatura secondo le disposizioni indicate dal Regolamento Comunale (approvato D.C.C. n.40 del 27.09.2007) e nelle Linee Guida.
- 4. Ai fini del dimensionamento del trattamento primario e secondario si considera 1 AE ogni box. Le dimensioni minime consentite sono quelle stabilite dal Regolamento Edilizio.

Articolo 14

(valutazione previsionale di impatto acustico)

- 1. La realizzazione del canile è subordinata al rispetto del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) (approvato D.C.C. n. 3 del 28/02/2005) e del relativo Regolamento d'attuazione.
- 2. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di cui al comma 1, ai fini del rispetto delle esigenze di tutela ambientale, è sempre necessaria la valutazione relativa agli effetti acustici derivanti dalla realizzazione della struttura.





- 3. Il richiedente allega alla richiesta di permesso di costruire, una valutazione previsionale di impatto acustico (di seguito V.I.A.), redatta da un tecnico abilitato in materia secondo i criteri della Delibera della Giunta Regionale Toscana del 13.07.1999 n.788 e ss.mm.ii.
- 4. L'entrata in vigore del presente Regolamento rende implicita e quindi non necessaria la richiesta da parte del Responsabile dell'Area n.5 *Uso e Assetto del Territorio Ambiente*, prevista dall'art.4 del Regolamento d'attuazione del P.C.C.A.
- 5. Il Comune, ai sensi dell'Art. 14 comma 1 Legge Regionale Toscana 01.12.1998 n.89, per i controlli di cui all'art. 14 comma 2 Legge 26.10.1995 n.447, in particolare quelli di cui alla lettera d, si avvale dell'ARPAT e della ASL per le rispettive competenze.
- 6. La verifica di cui al comma precedente è equiparata ad atto di assenso necessario all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 82 comma 4 L.R. 1/05.
- 7. Nel caso gli organi di controllo di cui al comma 5, accertino la non corrispondenza fra la normativa vigente ed i contenuti della V.I.A., il Comune comunica i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Articolo 15

(abbattimento piante)

- 1. Il progettista valuta l'inserimento della struttura all'interno del lotto di pertinenza, al fine di limitare al massimo l'abbattimento di alberi e ceppaie.
- 2. La soluzione progettuale deve prevedere una disposizione anche non allineata e discontinua della struttura, se necessario per gli obiettivi di cui al comma 1.
- 3. Qualora il canile venga suddiviso in due o più parti, ai fini della capienza massima consentita (art.6 c.6) e del rispetto della distanza da altri fabbricati (art.6 c.1), viene considerato un'unica struttura.
- 4. L'Ufficio Tecnico comunale, nella fase istruttoria, anche avvalendosi del parere della C.E./C.E.I., propone modifiche al progetto al fine di ridurre il diradamento delle alberature.

Articolo 16

(disposizioni normative)





Le strutture di cui all'art.1 indipendentemente dalla loro superficie ed altezza sono considerate corpi di fabbrica e pertanto soggette alle norme in materia di distanza da strade, confini di proprietà, fiumi ecc. dettate dalle normative vigenti.

CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE

Articolo 17

(definizioni)

ALTEZZA (H)

H misura la distanza intercorrente fra il riferimento alla base e quello in sommità della struttura. Si assume come riferimento alla base la linea d'incontro di ogni facciata con il piano di calpestio della struttura.

Nel caso di facciate con altezze diverse, si assume quella dove la linea di gronda è più alta.

AREA DI SGAMBATURA (AS)

Per area di sgambatura **AS** si intende l'area recintata di pertinenza alla struttura, destinata allo svago e libera corsa degli animali, ove gli stessi permangono saltuariamente nell'arco della giornata. Può essere adiacente o posta ad una distanza non superiore a 15 metri dal canile. La superficie deve essere lasciata al suo stato naturale e delimitata da recinzione a maglia metallica sorretta da pali infissi nel terreno senza ausilio di plinti o cordoli o qualunque altra struttura di fondazione.

AREA DI PERTINENZA (AP)

Per area di pertinenza **AP** si intende l'area delimitata dalla recinzione esterna della struttura esclusa l'area di sgambatura.

AREA COPERTA (AC)

Per area coperta **AC** si intende la porzione di area pertinenza interessata dalla platea fondale d'appoggio della struttura.

BOX

Per **BOX** si intende il vano adibito ad alloggio del singolo animale, comprensivo di parte coperta, scoperta e percorso di collegamento fra di esse.

CANILE

Per **CANILE** si intende la struttura prefabbricata formata da: box, vano tecnico e vano di servizio e rimanenti parti scoperte dell'area di pertinenza.





PERCORSO DI COLLEGAMENTO (PDC)

Per **PERCORSO DI COLLEGAMENTO** si intende lo spazio utilizzato per raggiungere gli ingressi dei box e per condurre l'animale fuori dal canile.

RECINZIONE

Per **RECINZIONE** si intende la struttura di delimitazione del canile e dell'area di sgambatura.

SAGOMA

Per **SAGOMA** si intende la proiezione a terra del box.

VANO DI SERVIZIO (VS)

Per VANO DI SERVIZIO si intende il locale annesso al canile adibito a cottura dei cibi o allo stoccaggio dei cibi preconfezionati.

VANO TECNICO (VT)

Per VANO TECNICO si intende il locale annesso al canile adibito ad alloggio contatori, allacci per acqua potabile ed energia elettrica.

ABBEVERATOIO

Per ABBEVERATOIO si intende l'elemento per l'approvvigionamento di acqua potabile per l'animale.

DISSUASORE DI SCAVALCAMENTO

Sistema che viene applicato nella parte alta della recinzione ed emette delle scariche elettriche a bassissima corrente per impedire l'allontanamento dell'animale dal canile o dall'area di sgambatura.

MANGIATOIA

Per MANGIATOIA si intende l'elemento per l'approvvigionamento di cibo per l'animale.

IMPIANTI

Per IMPIANTI si intende le dotazioni minime di servizi di cui deve essere dotato il canile.

Articolo 18

(carattestiche costruttive generali)

1. Il canile non può essere costruito su terreni precedentemente adibiti a discariche, scarichi inquinati di attività produttive o altre attività che abbiano potuto inquinare il suolo, ad esclusione dei siti sottoposti a bonifica certificata.





- 2. L'area coperta AC deve essere costituita da un'unica platea in cemento o altro materiale impermeabile, il cui piano di calpestio sia rialzato almeno 10 cm rispetto al terreno circostante, la cui superficie sia liscia e priva di sporgenze, spigoli o quant'altro possa creare pericolo per l'animale, lavabile e disinfettabile.
- 3. Il box deve interamente delimitato e separato dagli altri box e dagli spazi aperti.
- 4. Il box deve essere costituito da una parte coperta e da una parte scoperta ed essere destinato ad ospitare un solo animale. La somma della superficie della parte coperta con quella scoperta non può essere inferiore a 8,00 mq. Possono essere realizzati box per due animali purchè la superficie complessiva e larghezza minima siano almeno il doppio rispetto alle misure indicate nel presente Regolamento.
- 5. La parte coperta del box deve avere le seguenti caratteristiche minime:
- un'altezza massima non superiore 240 cm (per altezza massima si intende il punto più alto della struttura).
- il lato minore di larghezza non inferiore a 140 cm.
- ogni lato delimitato da pareti piene saldamente ancorate alla platea fondale.
- la superficie delle pareti e del pavimento dovrà essere in materiale il più possibile liscia e facilmente lavabile e disinfettabile, priva di sporgenze e scanalature accentuate o altri elementi che possano creare ristagno di sostante di qualsiasi genere o fonte di pericolo per l'animale.
- le pareti dovranno prevedere una sufficiente coibentazione termica.
- la copertura deve prevedere uno strato di materiale impermeabilizzante e termoisolante e
 potrà essere realizzata con tegoli di pvc, tegoline ondulate, pannelli sandwich. Lo strato
 superiore potrà essere di colore verde nelle tonalità scure ed opache, granata, rosso mattone,
 marrone rosso, marrone scuro.
- la copertura dovrà prevedere un canale di gronda in rame o pvc ed avere una pendenza sufficiente alla raccolta delle acque meteoriche nello stesso.
- all'interno di ogni box potranno essere istallati un abbeveratoio ed una mangiatoia, entrambi di materiale facilmente lavabile. L'abbeveratoio dovrà essere rigorosamente a tenuta.
- la copertura deve essere prolungata in modo tale da proteggere la zona destinata ad abbeveratoio e mangiatoia dagli agenti atmosferici.





- l'accesso al percorso di collegamento, dovrà essere garantito da una porta apribile verso l'esterno.
- 6. La parte scoperta del box deve avere le seguenti caratteristiche:
 - essere collegata alla parte coperta tramite una porta.
 - il lato minore di larghezza non inferiore a 140 cm.
 - essere delimitata da una recinzione alta non meno di 180 cm, realizzata in rete metallica sorretta da pali o struttura metallica direttamente ancorata sulla platea fondale.
 - la recinzione dovrà essere a maglia non larga e comunque che impedisca all'animale di sporgersi dalla parte opposta creando pericolo per l'incolumità dell'animale stesso.
 - i pali di sostegno e la recinzione dovranno essere privi di spigolosità o altri elementi sporgenti che possano causare pericolo per l'animale.
 - la recinzione non può essere costituita da muretti in mattoni, blocchi in cemento o altro materiale pieno.
- 7. Il percorso di collegamento deve essere il più lineare possibile, preferibilmente rettilineo, ed avere una larghezza non inferiore a 100 cm.
- 8. I rimanenti spazi dell'area di pertinenza dovranno essere delimitati da una recinzione con analoghe caratteristiche di cui al punto 6.
- 9. al verificarsi di eccessivi latrati e per limitare al minimo la rumorosità della struttura, il perimetro del canile dovrà essere schermato con siepi o teli ombreggianti.

Articolo 19

(area di sgambatura)

- 1. al di fuori del perimetro del canile dovrà essere prevista un idonea area recintata di sgambatura (AS), unica per tutti i cani.
- 2. la recinzione dovrà essere del tipo in rete e pali infissi nel suolo senza ausilio di fondazioni di qualsiasi materiale e rispettare le carattestiche di cui all'art.18 comma 6 ad eccezione dell'altezza minima che potrà essere inferiore.
- 3. a tale area, gli animali dovranno accedervi se opportunamente seguiti da persone.
- 4. la recinzione dovrà comunque essere dotata di efficaci sistemi che impediscano l'allontanamento da tale area dell'animale (dissuasori di scavalcamento).





- 5. la superficie di tale area non può essere computata ai fini del rispetto della superficie minima dei box.
- 6. la zona di cui al presente articolo deve essere indicata nelle tavole grafiche allegate al progetto.

Articolo 20

(approvvigionamento idrico e stoccaggio alimenti)

- 1. Il canile dovrà essere dotato di un sistema di approvvigionamento idrico al fine di garantire la presenza d'acqua costante o a intervalli frequenti per l'abbeverata dell'animale e per poter effettuare la pulizia della struttura. La relazione tecnica dovrà specificare con quale impianto verrà fornita l'acqua (collegamento alla fornitura pubblica, cisterna ecc.) e quale sia il sistema di rifornimento dell'acqua agli abbeveratoi.
- 2. L'acqua per l'abbeverata deve essere potabile o resa tale tramite impianto a norma di legge.
- 3. All'interno dell'area di pertinenza dovrà essere previsto un vano di servizio adibito allo stoccaggio degli alimenti preconfezionati, le cui dimensioni potranno essere stabilite in funzione della dimensione del canile, fatta salva l'altezza massima di 2,40 m. Potrà essere realizzato in legno prefabbricato o fatto in opera con le pareti ancorate al piano di calpestio, reso tale da impedire la penetrazione di piccoli animali, liquami di varia natura ed acque piovane.
- 4. Nel caso di utilizzo di cibi non preconfezionati, il vano di cui al comma 3, potrà essere adibito alla cottura dei cibi. Per garantire una corretta combustione dovrà affluire una quantità d'aria dall'esterno almeno pari a quella richiesta. L'afflusso deve essere calcolato secondo la norma UNI-CIG 7129. I fumi derivanti dalla cottura devono essere allontanati tramite canna fumaria sfociante sopra la copertura.

Articolo 21

(manutenzione ed igiene)

- 1. All'interno del canile deve essere previsto un box che in caso di necessità possa essere adibito da infermeria. Esso dovrà essere realizzato con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'art.18, con i seguenti accorgimenti:
 - può essere utilizzato per l'alloggio di uno o due animali animale in salute.
 - in presenza di animali da sottoporre a cure, gli animali sani dovranno essere allontanati ed alloggiati in altro box.





- la parte scoperta deve essere delimitata con elementi che impediscano il contatto diretto fra l'animale ricoverato e quelli dei box adiacenti con sistemi idonei (es. parete in pannelli come per la parte coperta, doppia recinzione distanziata).
- eventuali medicinali tenuti presso il canile, dovranno essere conservati in un armadietto dotato di chiusura di sicurezza e posto al riparo dalle intemperie, possibilmente all'interno del vano di servizio.
- 3. il box deve essere mantenuto in idonee condizioni igieniche mediante una costante pulizia e disinfezione dell'ambiente.
- 4. le deiezioni dell'animale devono essere raccolte e gettate nel pozzetto di scarico (all.A fig.2).
- 5. le urine devono essere allontanate e convogliate verso le caditoie o canalette di raccolta (all.A fig.2).
- 6. la platea fondale deve essere conformata con pendenze opportune in modo tale da:
 - consentire un'agevole convogliamento delle acque di lavaggio verso le caditoie di raccolta;
 - impedire lo sversamento delle acque di lavaggio al di fuori del canile.
- 7. i pozzetti o canalette di raccolta delle acque di lavaggio devono essere dotati di idoneo filtro per la trattenuta del pelo.
- 8. i filtri di cui al comma 7, devono essere puliti al fine di impedirne l'intasamento con conseguenti ristagni d'acqua.
- 9. la struttura deve prevedere un sistema di illuminazione artificiale che consenta in qualsiasi momento la visibilità dell'animale ospitato nel box.
- 10. in generale, il richiedente o chi ha l'incarico della manutenzione della struttura adopera i mezzi e gli accorgimenti necessari a garantire un ambiente decoroso per l'animale, l'ambiente circostante e per le persone che usufruiscono della struttura stessa.

Articolo 22

(impianti)

1. il canile deve essere dotato di un impianto di smaltimento delle acque secondo le indicazioni di cui all'art. 13. Il progetto deve essere redatto secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, nonché del Regolamento Comunale per gli scarichi non in fognatura e le relative linee guida nel caso dell'assenza del servizio di pubblica fognatura.





- 2. in presenza di impianti per la fornitura dell'acqua e di energia elettrica, questi dovranno essere progettati secondo le leggi e normative in materia (D.M. 37/2008, CEI ecc.)
- 3. nei casi di cui al comma 2, potrà essere realizzato all'interno del canile un vano tecnico (VT) da adibirsi all'alloggio di contatori o quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Le carattestiche costruttive e le dimensioni di tali vani potranno variare in funzione delle specifiche necessità.
- 4. gli impianti di cui al presente articolo devono essere mantenuti in efficienza e si dovrà provvedere ad una tempestiva riparazione in caso di malfunzionamento.
- 5. dovrà essere monitorato l'impianto di smaltimento delle acque reflue, in particolare se realizzato in area priva di pubblica fognatura, in merito al verificarsi di ristagni di liquami, sversamenti, perdite o otturazioni.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Articolo 23

(sanzioni)

- 1. Per le strutture esistenti sul territorio realizzate senza idoneo titolo abilitativo, il Comune procede ai sensi dell'art.132 L.R. 1/05.
- 2. Il responsabile dell'abuso dovrà demolire il manufatto entro novanta giorni dall'ingiunzione. In caso di inadempienza da parte del responsabile dell'abuso, l'area di sedime è acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
- 3. I termini ed i modi per la demolizione e l'acquisizione dell'area sono quelli disciplinati dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 132 L.R. 1/05.

Articolo 24

(adeguamento delle strutture esistenti)

- 1. Per le strutture esistenti che ricadono all'interno delle aree di cui all'art.5, entro il termine di cui all'art.18 comma 1, potrà essere richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 140 L.R. 1/05.
- 2. La richiesta dovrà comprendere già il progetto di adeguamento agli standards dettati dal presente Regolamento, comprensivo della documentazione prevista.





- 3. L'acquisizione di efficacia della sanatoria avverrà al momento dell'avvenuta esecuzione delle opere d'adeguamento.
- 4. Il titolare della richiesta di sanatoria, comunica al Responsabile dell'Area n.5 l'inizio e la fine dei lavori d'adeguamento nei modi previsti dalla L.R. 1/05.
- 5. Le comunicazioni di cui al comma precedente, sia per le richieste di permesso di costruire che di sanatoria, devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro venti giorni dall'effettivo inizio e fine dei lavori. Superato tale termine si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 400 (quattrocento) ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Articolo 25

(documentazione per la presentazione della richiesta)

- 1. Il richiedente inoltra al responsabile dell'Area n.5 la richiesta di permesso di costruire in bollo legale, mediante la modulistica predisposta dal Comune.
- 2. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti necessari al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:
 - 3. Estratto di tavola di Regolamento Urbanistico ed estratto di mappa catastale con marcati in colore rosso i limiti del lotto di intervento.
 - 4. Documentazione fotografica dei luoghi con schema dei punti di ripresa (fotografie in formato minimo 10x15 cm).
 - 5. Planimetria generale (scala 1:200 o 1:500) in lettura sovrapposta riportante le alberature (colorazione da utilizzare : nero alberi presenti in sito allo stato attuale e di progetto; giallo alberi abbattuti; rosso alberi reimpiantati) ed il fabbricato da realizzare.
 - 6. Tavole grafiche quotate (scala 1:100) di piante, prospetti e sezioni riferite allo stato rilevato, modificato e sovrapposto.
 - 7. Relazione tecnica descrittiva che specifichi le caratteristiche ed il rispetto delle indicazioni di cui agli artt. 18, 19, 20 e 21.





- 8. Dichiarazione circa la conformità tra la documentazione tecnica presentata per l'ottenimento dei vari atti di assenso di cui al presente articolo e quella allegata all'istanza di permesso di costruire.
- 9. Parere di conformità della Azienda USL o documentazione necessaria per l'acquisizione da parte del Comune.
- 10. Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95 e L.R. 89/98, redatta ai sensi della Delibera G.R. 788/99.
- 11. Nel caso l'immobile ricada in area tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, la documentazione prevista ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica (3 copie).
- 12. Nel caso l'immobile ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267, la documentazione prevista ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (2 copie).
- 13. Dichiarazione/Progetto ai sensi dell'art.186 D.Lgs. 152/06 (terre e rocce da scavo) secondo la modulistica predisposta dal Comune.
- 14. Dichiarazione in merito al rispetto della distanza da acque destinate al consumo umano (Art.94 D.Lgs. 152/2006).
- 15. Perizia di stima e polizza fideiussoria di cui all'art.7.
- 16. Nel caso in cui l'area di intervento sia sprovvista del servizio di pubblica fognatura, richiesta in bollo legale di autorizzazione mediante la modulistica predisposta dal Comune con allegati i documenti ivi indicati.

ALLEGATO A

schema esemplificativo di verifica della "fascia di rispetto"




fig.1




fig. 2

solo in caso di scarico in pubblica fognatura mista